

Consiglio Regionale della Puglia

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 351
Data 1 FEB 1977

III
C

Il Vice Presidente

dra. Juncaro

Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 249 Il Legistatura ho avuto l'onore, unitamente ad altri Collegli, di presentare nella prima legislatura una proposta di legge recante "provvidenze per la valorizzazione del marmo pugliese".

Dopo iniziative e insistenze di vario genere, svolte presso l'esecutivo regionale allo scopo di accelerare l'iter per la discussione e l'approvazione della proposta di legge, trasformata in disegno di legge dalla Giunta Regionale, l'allora governo regionale ebbe anche a stanziare una prima somma di L.100.000.000 nel bilancio di previsione per il 1975.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 11.11.1976, ha approvato una mozione a firma dei Capi Gruppo DC-PCI-PSI-PSDI, con la quale si impegna la Giunta regionale ad approvare un disegno di legge di regolamentazione della materia.

Sulla base di quanto sopra e ritenendo integralmente richiamata qui la relazione che accompagna la prima proposta di legge, si sottopone all'approvazione del Consiglio quella stessa proposta, emendata dei suggerimenti e delle correzioni che l'allora Assessorato ebbe a proporre.

Con l'approvazione della presente proposta, si è certi che ne beneficerà non solo il settore marmifero, ma l'intero settore edilizio della Puglia.

Bari, 1-2-1977

R. Angeli

Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

d'iniziativa del Consigliere Dott. Raffaele AUGELLI

"INTERVENTI REGIONALI PER LE CAVE PUGLIESI E PER LA VALO
RIZZAZIONE DEL MARMO DELLA PUGLIA".

^^^^^^^^^^^^^^

L'industria marmifera pugliese presenta una situazione molto pesante essendosi in questi ultimi tempi accentuata, per efferro anche, della forte recessione della industria edilizia, la crisi di strutture che da qualche tempo travaglia il settore.

I fondamentali problemi del settore marmifero risiedono nella inadeguatezza dei complessi estrattivi, nell'eccessiva dispersione delle imprese estrattive e dei punti di coltivazione, nella carenza di infrastrutture. Buona parte dei complessi estrattivi, operano infatti a livello artigianale e sono dotati di attrezzature inidonee a lavorare il giacimento in profondità, per cui i risultati tecnnici ed economici sono del tutto insoddisfacenti.

L'eccessiva dispersione delle imprese estrattive e dei punti di coltivazione ha determinato inoltre uno spreco delle risorse, dato che gli scavi si sviluppano nelle parti più superficiali della massa rocciosa, che sono quelle maggiormente interessate dalla cavità di dissoluzione.

La carenza di infrastrstrutture quali strade, linee elettriche, approvvigionamenti idrici ecc., influisce negativamente sui costi di produzione con conseguente riduzione del

Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente

le possibilità di autofinanziamento delle imprese per lo sviluppo del livello di meccanizzazione degli impianti ed il potenziamento delle attività.

Il punto di attacco per l'effettivo inizio di un'azione di razionalizzazione e di potenziamento dell'industria marmifera può essere dato solo dalla realistica presa di coscienza da parte delle imprese locali, e soprattutto da parte di quelle industrialmente dimensionate, che i loro specifici interessi "singoli" s'identificano se coincidono con gli interessi comuni del settore e che conseguentemente si rende necessario pervenire a forme associative, non meramente rappresentative, per l'acquisizione e gestione di grandi complessi estrattivi e per l'attuazione di una politica comune di prezzi di acquisto delle materie prime e di vendita del prodotto finale chiaramente tipizzato e qualitativamente definito in poche voci essenziali di largo consumo.

Un ordinato ed organico sviluppo del settore non può comunque prescindere da una approfondita conoscenza dei giacimenti attraverso rilievi aerofotogrammetrici, geologici, geofisici, atti sia a delimitare in profondità i giacimenti sia a ricercare, nell'ambito di questi, le zone con roccia meno fratturata.

Si rende pertanto indispensabile l'approntamento di un organico piano di sviluppo al fine di assicurare la razionale coltivazione dei giacimenti, nonché la lavorazione ed il collocamento del prodotto.

Comunque, nelle more delle approvazioni di tale piano di sviluppo è necessario l'adozione di interventi che con immediatezza possono contenere la fase di recessione che

Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente

in atto viene registrata nel settore.

A tali criteri si ispira il testo elaborato dal proponente il quale prevede la istituzione presso l'Assessorato competente di appositi organismi tecnici con il compito di elaborare entro due anni un piano organico di ristrutturazione del settore marmifero, ed inoltre una serie di provvidenze in favore delle aziende che operano nel settore, particolarmente se costituite in consorzi o cooperative.

Tali provvidenze concernono finanziamenti a tasso agevolato (2%), contributi sul consumo di energia elettrica.

per assistere le aziende che si trovano in questo momento in particolare difficoltà con gli Istituti di credito che hanno concesso una moratoria nell'ammodernamento dei mutui, viene previsto a carico della Regione il rimborso degli interessi per un periodo massimo di due anni.

Il provvedimento pertanto, mentre affronta in profondità i complessi problemi del settore marmifero, vuole rappresentare uno strumento valido per risolvere o superare le difficoltà, che in questo momento travagliano il settore stesso.

Bari,

R. Augeri

Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

Provvidenze a favore dell'industria marmifera pugliese

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Art. 1 -

Al fine di valorizzare il settore marmifero pugliese l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre gli interventi di cui ai seguenti articoli.

- Art. 2 -

La Giunta Regionale, servendosi anche di organismi tecnici all'uopo costituiti, ha il compito di redigere, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un piano di ristrutturazione dell'industria dell'strazione e lavorazione del marmo, al fine di assicurare la razionale coltivazione dei giacimenti nonchè la lavorazione e il collocamento del prodotto.

Il piano è approvato con la deliberazione del Consiglio regionale.

- Art. 3 -

Per quanto riguarda la misura del canone ed i casi di risoluzione dei contratti di coltivazione si applicano le norme delle leggi 2 febbraio 1971, N.2.

Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente

- Art. 4 -

Qualunque forma di intermediazione e di subaffitto nel regime di coltivazione delle cave è vietata e, se esistente, è risolta di diritto ed il gestore delle cave subentra direttamente nel rapporto con il proprietario del suolo.

- Art. 5 -

Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 2, alle aziende di estrazione e di lavorazione del marmo, singole e associate, che ottengono putui per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e per la conseguente commercializzazione, da commisurare ai cicli di estrazione e lavorazione in rapporto alla potenzialità degli impianti, l'Amministrazione regionale, concede un contributo tale che interessi e oneri accessori gravino sui mutuatari in misura non superiore al 3 per cento.

- Art. 6 -

Alle cooperative e consorzi costituiti o che si costituiscono, per i fini di cui al precedente articolo, sono concessi finanziamenti per la durata di sette anni.

- Art. 7 -

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a concedere un contributo di lire sette per Kwh sul consumo di energia elettrica utilizzata sia per la estrazione che per la lavorazione del marmo.

Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente

• Il contributo previsto al comma precedente è di lire otto per Kwh se l'energia elettrica è prodotta dall'azienda.

- Art. 8 -

Fino a quando non si provvederà a costituire, con legge, un fondo regionale a gestione separata, la spesa per le finalità di cui all'art. 7, è scritta in apposito capitolo del bilancio regionale.

I finanziamenti destinati all'ammodernamento degli impianti hanno una durata non superiore a 15 anni ivi compreso un periodo di pre-ammortamento di due anni.

I finanziamenti destinati alla costituzione di scorte non possono avere durata superiore a sette anni.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione del fondo vanno ad integrazione dello stesso.

La garanzia per la concessione dei predetti finanziamenti si risolve esclusivamente sugli impianti e sui prodotti.

- Art. 9 -

L'istruttoria di pratiche di finanziamento, ammodernamento degli impianti nonché di finanziamenti per scorte ed erogazione di contributi, dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 3 mesi e l'erogazione dovrà essere deliberata entro i successivi 30 giorni.

Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente

- Art. 10 -

La inosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, della misura dei canoni e delle norme sulla sicurezza del lavoro comporta la decadenza dei benefici della presente legge.

- Art. 11 -

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978 è autorizzata la spesa di:

- lire 150 milioni per le finalità previste agli art. 5 e 6;
- lire 150 milioni, per le finalità previste all'art. 7.

- Art. 12 -

Per la istituzione del fondo previsto all'art. 8 la spesa è ripartita nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978.

- Art. 13 -

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge ricadente nell'esercizio 1977 nella misura di lire 1.300 milioni si fa fronte:

- per gli anni successivi si provvede con le relative previsioni di bilancio.

- Art. 14 -

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bari, 1-2-1977
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consig-
liare permanente il 2-2-77